

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande**

Le autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese ad ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 27, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'art. 32, par. 2, sono le Corti di Appello.

Gli estremi di tali autorità sono individuate nel sito <http://www.giustizia.it/> (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione**

I mezzi di impugnazione di cui all'art. 33 sono i mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria(ricorso per cassazione; revocazione, opposizione di terzo).

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame**

L'autorità giurisdizionale competente per il riesame di cui all'art. 19 del regolamento è la stessa autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione, da adire secondo le regole del procedimento che era stato attivato per la formazione della stessa decisione oggetto di riesame.

I riferimenti di tali autorità possono essere individuati [a questo indirizzo](#)

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali**

L'autorità centrale è il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax.: +39 6 68188323

E-mail : [autoritacentrali.dgmc@giustizia.it](mailto:autoritacentrali.dgmc@giustizia.it)

Casella di posta elettronica certificata: [prot.dgmc@giustiziacert.it](mailto:prot.dgmc@giustiziacert.it)

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione**

Le autorità competenti in materia di esecuzione ai fini dell'articolo 21 sono i Tribunali ordinari ( art. 9, Il comma, cod. proc. civ. italiano).

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti**

La lingua accettata per la traduzione dei documenti ai sensi degli articoli 20, 28 e 40 è l'italiano.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali**

La lingua accettata dalla autorità centrale per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell'articolo 59 è l'italiano.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.